

APhEx 7, 2013 (ed. Vera Tripodi)
Ricevuto il: 22-09-2012
Accettato il: 08-02-2013
Redattore: Pierluigi Graziani

R e c e n s i o n i

Antonio Marturano, *Il “Dilemma di Jørgensen”*, Roma, Aracne, 2012, pp. 166, euro 11,00.

di Alessandro Pizzo

Il volume di Antonio Marturano pone al centro della discussione filosofica un tema diffuso presso i cultori di *filosofia analitica*. Si tratta della formulazione nota come *dilemma di Jørgensen*, dal nome del filosofo danese, Jørgen Jørgensen, che, sul finire degli anni '30, si era posto il problema della *significanza delle enunciazioni imperative*. Marturano ha sicuramente il pregio di offrire una panoramica precisa e ricca in merito, rendendo anche conto degli ultimi avanzamenti del dibattito neopositivistico prima, ed analitico poi, intorno al trattamento formale con il quale prendere in considerazioni le *enunciazioni non teoriche*, o cognitive, le quali, pur non potendo godere del medesimo trattamento logico di cui godono le *enunciazioni indicative*, denotano una certa logica, ossia il rispetto di un insieme di *regole deduttive*. Il problema di Jørgensen, detto altrimenti, è valutare quali possano essere tali regole e se abbiano, o meno, un legame

con le comuni regole della *logica*. La difficoltà sta nella natura di quest'ultima, la quale si caratterizza principalmente in termini *verofunzionali*: gli operatori formali funzionano in quanto accettano i valori di vero e/o di falso. E la verofunzionalità, intesa come trasmissione del relativo valore di verità dalle *premesse* alle *conclusioni*, diventa garanzia di *validità* per tutti i ragionamenti deduttivi. Cosa accade, però, se in suddetti ragionamenti figurano, come premesse e/o conclusioni, *enunciazioni imperative*? Queste ultime, infatti, sono *aleticamente adiafore* nel senso che, non descrivendo nulla, non esprimendo cioè una *conoscenza* intorno alla *realtà*, non sono né vere né false, ossia non sono *verofunzionali*. A rigore, dunque, ci dice Jørgensen (1937 – 8 p. 290), ci troviamo di fronte ad un *puzzle*, un *enigma*, una difficoltà teorica rilevante: da un lato, la logica trova applicazione esclusivamente presso gli *enunciati indicativi*, ossia *conoscitivi*, *descrittivi* di stati di cose, mentre gli *enunciati imperativi*, essendo *non indicativi*, *non conoscitivi*, *non descrittivi* di stati di cose, sembrano essere estranei alla logica; ma, dall'altro lato, gli enunciati imperativi sembrano funzionare secondo una certa logica. La proposta di Jørgensen nasce come critica ad una tesi di Poincaré il quale pose in essere, sugli inizi del XX secolo, la distinzione tra *scienza*, *corpus* di conoscenze sui *fatti*, e *morale*, *corpus* di massime intorno ai *valori*. Suddetta distinzione si gioca, però, anche su un altro piano: la prima è una considerazione riguardo a *fatti*, ossia *stati di cose*, mentre la seconda è una considerazione riguardo alle *valutazioni*. I *fatti* e i *valori* sono rispettivamente eterogenei. Ragion per cui il rispettivo dominio di considerazione è certamente distinto. Da qui prende forma il noto dibattito sul *Divisionismo* tra la *scienza* e la *morale*, tra i *fatti* e i *valori*, tra la *conoscenza* e le *valutazioni*, argomento che ha toccato vari settori ed autori della filosofia del secolo

scorso.

Tuttavia, l'autore pone in evidenza un elemento in genere trascurato in tutti quegli autori che hanno affrontato solo superficialmente il *dilemma di Jørgensen* (d'ora innanzi: (DJ)), ossia il nesso che lega tra loro il *puzzle* del filosofo danese e la ricerca di una *logica delle norme*. Il possibile legame tra un trattamento formale *adeguato* alle enunciazioni imperative e la ricerca di un trattamento formale *adatto* alle norme è sintomo delle profonde contaminazioni che hanno caratterizzato le ricerche analitiche in logica, epistemologia, morale e diritto. Si tratta di vedere se, e a quali condizioni, sia possibile estendere il dominio della logica oltre i limiti convenzionali, ossia oltre le enunciazioni indicative. Come ci ricorda, ad esempio, von Wright (1999, p. 27) chiederci se sia possibile una logica delle norme pur essendo queste ultime non verofunzionali.

Convenzionalmente, preso atto delle difficoltà logiche di Jørgensen, nell'applicare anche alle enunciazioni non indicative valori di verità verofunzionali, la versione canonica dell'argomento individua due corni del dilemma:

[DJ1]

1) è possibile una logica delle norme, a patto che la logica non sia verofunzionale;
oppure,

2) non è possibile una logica delle norme, a condizione che la logica sia verofunzionale.

L'alternativa netta di due corni del (DJ) può venir posta nei termini seguenti:

D) è possibile dare luogo ad un trattamento formale adeguato anche per le enunciazioni non indicative, a condizione, però, di estenderne l'ambito di applicazione

ben oltre le limitazioni verofunzionali;

II) non è possibile dare luogo ad un trattamento formale adeguato anche per le enunciazioni non indicative, mantenendo ferma la natura convenzionale della logica (valida esclusivamente per le entità verofunzionali).

Il (DJ), così inteso, però, combina quattro tesi alternative ai corni (1) e (2):

[DJ2]

a) la logica può anche applicarsi alle enunciazioni non apofantiche, a condizione però di modificarne la natura verofunzionale;

b) la logica non può applicarsi alle enunciazioni non apofantiche, dato che può trovare applicazione solo ad enunciazioni verofunzionali;

c) è possibile una logica delle norme, a seconda che possa trovare adeguata realizzazione la tesi (a);

d) non è possibile una logica delle norme, a seconda che possa trovare adeguata realizzazione la tesi (b).

La tesi (c) è collegata alla tesi (a) mentre la tesi (d) alla tesi (b). Rispettivamente, le tesi (a) e (b) danno luogo ai corni (1) e (2) del (DJ), ossia, nella formulazione (DJ2), alle tesi (c) e (d).

Il dibattito intorno ai corni (1) e (2) incrocia spesso le ricerche di von Wright, ossia tutti quei tentativi di dare luogo ad una *logica deontica*, ossia una logica delle enunciazioni normative, da intendersi come tutte quelle enunciazioni del linguaggio umano ove sono presenti i concetti normativi di obbligo, permesso, divieto e facoltà. In questo caso, allora, la logica deontica viene considerata una *logica delle norme* e tentare di sciogliere il netto contrasto tra i due corni del dilemma equivale a tentare di *giustificare*

razionalmente la logica deontica (Ross 1978, p. 214).

La ricerca di una *logica delle norme* prende le mosse dalle difficoltà teoriche sollevate dal (DJ).

La premessa alla base di qualsiasi declinazione della formazione divisionista è duplice, ossia si fonda su due distinte e complementari tesi: "[1] Affermazioni prescrittive e affermazioni descrittive (asserzioni) sono, quanto al loro significato eterogenee. [2] Non è possibile derivare logicamente conclusioni prescrittive da sole premesse assertive" (Celano, 1994, p. 43). La difficoltà a costituire un discorso formale adeguato alle enunciazioni pratiche, mette capo alla necessità di una logica pratica, ossia di una considerazione di carattere formale la quale prenda in considerazione le enunciazioni pratiche senza assumere a modello le enunciazioni indicative, concentrandosi cioè solo sulla natura precipua delle espressioni linguistiche non cognitive. Per Maturano, però, il problema alla base del (DJ) è un altro: offrire un repertorio teorico in grado di giustificare un tipo particolare di *inferenze miste*, ossia tutte quelle ove gli imperativi figurino in almeno una delle premesse. Cosa questa che, di per sé, costituisce un rovesciamento della *tesi di Poincaré* secondo la quale gli imperativi non possono essere derivati da premesse nessuna delle quali sia imperativa.

Per l'autore, il (DJ) è "il primo tentativo di analizzare il problema dell'inferenza di prescrizioni da prescrizioni dal punto di vista del non – cognitivismo" (p. 9). A questo punto, però, Maturano (2012 p. 11) innova la strutturazione classica del (DJ) distinguendo tre differenti corni:

- x) bisogna ampliare il concetto classico di inferenza logica;
- xx) è possibile costruire una logica indiretta tra prescrizioni che salvaguardi il

concetto classico di inferenza;

xxx) non si possono fare alcun tipo di inferenze tra prescrizioni (il discorso normativo è irrazionale).

Le varie formulazioni che sinora sono state prospettate del (DJ) si sono concentrate quasi esclusivamente sull'alternativa netta tra i corni (x) e (xxx) mentre il corno (xx) è presente solo in Jørgensen (1937 p. 290 e sgg.). Maturano (2012 p. 14) propone allora di riformulare il (DJ) nella maniera seguente:

[DJ3] se gli enunciati prescrittivi sono privi di valore di verità

c1) il concetto classico di verità è inadeguato e, perciò, bisogna ridefinire questa nozione in modo da ampliarla fino a comprendere ragionamenti che possono essere fatti tra enunciati privi del valore di verità; e,

c2) il concetto classico di inferenza è l'unico che preserva la nozione di razionalità ragion per cui il ragionamento tra enunciati prescrittivi, in quanto privi del valore di verità, è perciò impossibile.

L'alternativa netta tra i corni (c1) e (c2) riprende ovviamente la distinzione tra i corni (1) e (2).

Dopo il primo capitolo, dedicato all'esplorazione del significato assunto dal (DJ), l'autore dedica il secondo capitolo all'esplicitazione di alcune premesse metateoriche. D'altra parte, il (DJ) sembra fare parte integrante del dibattito etico contemporaneo, incentrato sull'analisi delle precondizioni e sulle forme espressive adeguate del linguaggio morale, in special modo per quanto riguarda l'ambito analitico. Maturano prende in considerazione un argomento sensibile al settore presente, ovvero la caratteristica *ambiguità* di fondo degli enunciati deontici i quali possono venir

adoperati in due sensi contemporaneamente: (d) *descrittivo*; e, (p) *prescrittivo*. Lo stesso Jørgensen, d'altra parte, aveva tentato di fare i conti con questa difficoltà, distinguendo tra tre differenti tipi di enunciato:

(z) enunciati indicativi che *narrano* la presenza di un comando o una richiesta rivolti a qualcuno;

(zz) enunciati imperativi che non narrano nulla, ma che esprimono un ordine o un comando;

(zzz) enunciati che sono ambigui nel senso che (a seconda dei casi) vanno riferiti a (z) o a (zz).

L'attenzione di Marturano si concentra sulla tipologia (zz) che indica l'insieme degli enunciati imperativi i quali sono di per sé non descrittivi, ma esprimono comandi o ordini, ossia specifiche *funzioni normative* del linguaggio. Per essi bisogna osservare come funzionino svolgendo un "mero effetto perlocutorio" (Marturano 2012, p. 27) sugli ascoltatori. Quel che emerge, dunque, è una distinzione di grado diverso rispetto a prima. Infatti, quel che distingue davvero gli enunciati del tipo (z) e del tipo (zz) non è il semplice aspetto sintattivo o linguistico, ma la particolare *funzione* che gli uni o gli altri svolgono nelle pratiche umane. In tali casi cambia la forza degli enunciati. Invece gli enunciati del tipo (zzz) rientrano, muovendosi nell'ambito della distinzione tra forze enunciatrici, o nella tipologia (z) o nella tipologia (zz).

Tuttavia, da un punto di vista squisitamente pragmatico, queste distinzioni non marcano la differenza tra differenti tipologie di teorie morali. Infatti, (Marturano 2012, p. 32 e sgg.) procede a mappare le principali differenze tra le teorie morali in ambito analitico. Limitandosi ad un orizzonte metaetico complessivo (d'ora innanzi: (MT)), la prima

differenza da tenere in debito conto è tra:

[MT1]

(A) teorie *cognitivistiche*; e,

(B) teorie *non cognitivistiche*.

La distinzione tra (A) e (B) è importante ai presenti fini perché impegna sulla natura degli enunciati prescrittivi, da cui dipende, in buona sostanza, l'esito della controversia tra i corni (c1) e (c2) del (DJ). Le teorie (A) rispondono *positivamente* al problema della natura degli enunciati prescrittivi in quanto identificano questi ultimi con i loro analoghi indicativi, mettendo capo all'asserzione di fattibilità logica per questi ultimi, affatto differenti da quelli prescrittivi. Le simpatie dell'autore vanno, invece, verso le teorie (B). All'interno del macro – gruppo (B) è possibile procedere ad ulteriori distinzioni:

(B1) *emotivismo*; e,

(B2) *prescrittivism*.

Per l'Autore, le teorie (B) sono in genere preferibili, rispetto alla cornice problematica descritta dal (DJ), perché ammettono, in genere, la *formalizzazione*, e, dunque, una *possibilità*, anche solo teorica, di una *logica delle norme*. Tuttavia, tutte le teorie afferenti all'(B1) escludono questa possibilità, ammessa invece da tutte le altre teorie afferenti al (B2).

Tale distinzione non è però conclusiva. Infatti, l'autore introduce ancora un'ulteriore distinzione:

[MT2]

(TS) *teorie soggettivistiche*; e,

(TO) *teorie oggettivistiche.*

Appartengono all'insieme (TS) tutte quelle teorie per le quali "gli enunciati prescrittivi fanno riferimento a (descrivono) stati mentali, disposizioni, ecc. della gente" (Maturano 2012, p. 35). Invece, appartengono all'insieme (TO) tutte quelle teorie le quali sostengono che il significato degli enunciati prescrittivi è indipendente "dal sussistere di preferenze soggettive, cioè stati mentali e disposizioni delle persone, e di convinzioni sociali" (Maturano 2012, p. 36). Per le teorie (TO), a differenza di quanto avviene per le teorie (TS), "è possibile trovare criteri per la soluzione delle problematiche normative che siano validi intersoggettivamente, sui quali, quindi, sia possibile la convergenza di ogni interlocutore" (Maturano 2012, p. 36).

Combinando tra loro le diverse possibilità date dal largo ventaglio di teorie [MT1] e [MT2], Maturano indica tre teorie miste:

[MT3]

(T1) *una teoria cognitivista ed oggettivista;*

(T2) *una teoria non cognitivista e soggettivista;*

(T3) *una teoria non cognitivista ed oggettivista.*

Concentrando il *focus* dell'analisi sulle teorie non cognitive, maggiormente promettenti rispetto al (DJ), Maturano prende in esame quattro teorie diverse:

[MT4]

- 1) *l'emotivismo (radicale) di Ayer;*
- 2) *l'emotivismo universalistico di Russell;*
- 3) *l'emotivismo moderato di Stevenson;*
- 4) *l'espressivismo di Blackburn e Gibbard.*

In modo particolare, la teoria (4) presenta un elemento che, a detta dell'autore, è di una certa importanza rispetto al fronte problematico aperto dal (DJ): il *Problema Frege – Geach* (d'ora innanzi: FGP). Più nello specifico, Blackburn e Gibbard non fanno altro che riprendere un argomento che inizia ad essere discusso già da (Geach 1958) e che ritiene vi siano corrispondenti ad ogni enunciato imperativo "un enunciato in tempo futuro, il quale, una volta reso vero è identico con la realizzazione dell'imperativo" (Marturano 2012, p. 47). In questo modo, è possibile ridurre gli imperativi a questo tipo di enunciati in tempo futuro in quanto "la logica trova irrilevante la differenza di utterance degli imperativi" (Marturano 2012, p. 48). Pertanto, il problema diventa il seguente: valutare se esistano principi logici speciali per gli imperativi o se si possano usare in loro vece i corrispondenti enunciati in tempo futuro. Questa idea viene ulteriormente sofisticata con l'aggiunta del *Frege point*, ossia "l'idea dell'invariabilità della proposizione sia in contesti asseriti che in quelli non asseriti" (Marturano 2012, p. 48). Detto altrimenti: la proposizione singola viene considerata un *elemento invariabile* laddove invece l'atto illocutorio viene visto come un *elemento variabile*.

La ripresa del tema, da parte di Blackburn, consiste sostanzialmente nel tentativo di spiegare, entro i confini di una teoria etica espressivista, l'identità di significato tra termini ricorrenti ora in maniera valutativi ora ricorrenti in maniera indiretta (Marturano 2012, pp. 49 – 50).

Per Marturano (2012, p. 54), Gibbard cerca di risolvere il (FGP) adoperando "una versione leggermente modificata della semantica dei mondi possibili", per il tramite di una coppia ordinata $\langle w, n \rangle$, ove 'w' è un mondo possibile e 'n' un sistema completo di norme generali, che costituisce uno stato normativo – credale. Di conseguenza, quindi,

la coppia $\langle w, n \rangle$ implica un *giudizio normativo* valido per ogni occasione. Pertanto, se disponiamo di un insieme completo, e coerente, di norme ove è possibile indicare per ogni azione umana lo *status* deontico associato, non v'è più alcun bisogno di un "osservatore ideale" (Marturano 2012, p. 55) in modo tale che ogni "individuo è in grado di cogliere la qualificazione normativa della sua azione". Per Marturano (2012, pp. 56 – 7), tanto il (FGP) quanto il (DJ) affrontano il problema di come possano essere concepiti i connettivi proposizionali nel linguaggio normativo che non ha valore di verità. Tuttavia, i due problemi solo raramente vengono trattati assieme. Secondo l'autore in questione, infatti, solo nelle opere di Hare si possono rintracciare congiunte le problematiche che danno origine al (FGP) e al (DJ).

Nel terzo capitolo, Marturano offre una copiosa ricognizione intorno alle possibili soluzioni al (DJ). In primo luogo, egli dà conto della medesima soluzione suggerita da Jørgensen (1937 – 8) il quale propone di distinguere tra due differenti elementi, sia pure congiunti nelle forme enunciative del linguaggio umano:

[DJ3]

- (1) il *fattore indicativo*; e,
- (2) il *fattore imperativo*.

Con (1), Jørgensen intende la possibilità di separare dall'enunciazione normativa un enunciato indicativo descrittivo dell'azione, cambiamenti o stati di cose che sono stati ordinati o desiderati. Detto altrimenti, è possibile ricavare da ciascuna enunciazione normativa due differenti enunciati, uno *imperativo*, che esprime un concetto deontico, e uno *indicativo*, che descrive quanto viene richiesto per il tramite dello stesso concetto deontico adoperato. Questa distinzione è equivalente alla strutturazione odierna degli

enunciati in *segno di forza*, ovvero, il fattore illocutivo, e *contenuto proposizionale*, ovvero, il fattore indicativo.

Questa soluzione è anche molto simile a quella prospettata da Hare (1952 pp. 26 e sgg.) quando il filosofo inglese distingueva tra:

[LM]

[A] un *elemento descrittivo*, chiamato *frastico*; e,

[B] un *elemento imperativo*, chiamato *neustico*.

Di conseguenza, per Hare, la logica troverebbe applicazione ai *frastici*, e non ai *neustici*. Tale soluzione, però, "restringe il dominio della logica delle prescrizioni in maniera inaccettabile" (Maturano 2012, p. 60) rendendo impossibili le interdefinizioni deontiche.

Possiamo senza dubbio individuare due diverse soluzioni al (DJ):

[DJ4]

(1) la logica viene applicata agli enunciati prescrittivi soltanto all'interno del contenuto proposizionale, senza impegnare in alcun modo il componente imperativo;

(2) la logica viene applicata indirettamente agli enunciati prescrittivi per il tramite di un enunciato indicativo descrittivo corrispondente.

Sulla soluzione (1) è stato già detto, invece altro va detto sopra la soluzione (2). Per Jørgensen, infatti, ad ogni enunciato imperativo corrisponde un enunciato indicativo derivato dal primo. La logica, così, troverebbe applicazione al secondo, e non al primo, anche se i valori di verità ivi applicati direbbero qualcosa anche sui primi, pur non applicandovisi direttamente.

In suddetta trasformazione, però, resta il solo *elemento descrittivo* mentre scompare del

tutto l'*elemento imperativo*. Ciò suscita qualche perplessità perché si finisce con il considerare quest'ultimo come un qualcosa di natura psicologica, senza nessuna pertinenza alla logica.

La storia del (DJ) narra anche di altri tentativi di soluzioni. In merito, occorre senza dubbio distinguere tra:

[DJ5]

(3) soluzioni che abbracciano il corno (c1) in [DJ3];

(4) soluzioni che abbracciano il corno (c2) in [DJ3].

Maturano articola la soluzione (3) in due possibilità distinte:

[S3]

- una posizione rigida (per la quale è impossibile applicare la logica alle norme né direttamente né indirettamente);
- una posizione meno rigida (per la quale, pur non essendoci possibilità di una logica delle norme, rimane possibile una logica delle descrizioni di norma).

La prima possibilità è la concezione dell'ultimo Kelsen (1979) per il quale la logica resta *eterogenea* alle enunciazioni del diritto, ossia alle norme. La seconda possibilità, invece, corrisponde puntualmente alle concezioni del primo Kelsen (1960) ed è stata lucidamente esposta da Alchourròn e Bulygin (1981). Mentre Kelsen rimane vincolato rigidamente alla sua stessa nozione di 'logica', le enunciazioni del diritto vengono di conseguenza concepite come espressioni della volontà, e, in quanto tali, non suscettibili di assunzione da parte della logica, Alchourròn e Bulygin sostengono al contrario una posizione più *soft* in merito. Più nello specifico, essi distinguono due diverse concezioni delle norme: (A) una *concezione espressiva*; e, (B) una *concezione iletica*. Con la

concezione (A), Alchourròn e Bulygin mettono l'accento sulla natura *pragmatica* dell'operatore normativo. Invece, con la concezione (B) l'accento viene posto sulla natura *modale* dell'operatore normativo.

La presente distinzione pone l'enfasi sul *risultato finale* dell'uso prescrittivo del linguaggio. Di conseguenza, i due autori suggeriscono di guardare alla differenza tra *enunciazioni normative* ed *enunciazioni indicative* su base pragmatica, ossia all'uso che viene fatto del linguaggio.

L'insieme delle soluzioni del tipo (4), in genere, si caratterizzano come un ampliamento del tradizionale concetto aletico di inferenza e come un nuovo repertorio di valori logici da dare alle enunciazioni normative, differenti da quelli aletici, di vero e/o di falso, ma sostanzialmente analoghi. In questo novero, è possibile mappare questi tentativi nella maniera seguente:

- le *logiche del soddisfacimento* (McKinsey e Hofstadter: un enunciato normativo è soddisfatto quando lo stato di cose richiesto avviene);
- l'*indifferenza dittiva della logica* (Hare: il significato di una regola è dato dal suo uso);
- lo *scetticismo di Ross* (i valori di validità/invalidità sono i valori "logici" che pertengono al dominio normativo);
- *isomorfismo e praxeologia* (von Wright: la considerazione con la quale guardare alle enunciazioni normative dev'essere di tipo *metaetico*, e non propriamente "formale").

Le prime due soluzioni appaiono poco utili a Maturano principalmente perché finiscono con il ridurre le enunciazioni prescrittive ad una mera trascrizione linguistica

laddove, al contrario, quello della legittimità razionale delle stesse è un problema concreto e rilevante. La terza soluzione viene giudicata inadatta perché non distingue tra l'esecuzione di un atto illocutorio attraverso un enunciato e la descrizione dello stesso atto illocutorio attraverso un altro enunciato (Maturano 2012, p. 103). In queste analisi, detto altrimenti, non sono chiaramente distinti il livello *pragmatico* e il livello *semantico*. In modo particolare, quest'ultima soluzione è quella che segue gli oscillamenti di von Wright, tra due strategie diverse:

- (1) l'*isomorfismo*; e,
- (2) la *praxeologia della legislazione*.

La strategia (1) è presente in von Wright (1963) quando si suggerisce la possibilità in virtù della quale la logica deontica cattura il comportamento logico delle norme e questo comportamento logico "è invariante sia che lo si consideri prescrittivamente che descrittivamente" (Maturano 2012, p. 109). Questa teoria ricorda da vicino l'*indifferenza dittica* di Hare ma v'è una differenza sostanziale: in von Wright si postula l'isomorfismo tra *norme* e *descrizioni* e non l'*indifferenza* dei connettivi logici rispetto all'interpretazione data dell'intero enunciato.

La strategia (2), invece, considera le enunciazioni normative prive di valori di verità in virtù della quale presupposizione allora non si dà né una logica delle norme né una logica di descrizioni di norme. L'unica possibilità, pertanto, è di interpretare la logica deontica un insieme di regole alle quali ogni ragionevole promulgazione deve obbedire. Questa posizione "estrema" viene successivamente mitigata da von Wright il quale proporrà una fondazione praxeologica della logica delle norme. In quest'accezione, si prende in considerazione il *corpus* delle norme e, considerandole all'interno di una

cornice unitaria, se ne valutano la *razionalità*, la *consistenza*, l'*implicazione tra norme diverse*, la natura di *sistema*. La cornice unitaria si fonde con la nozione di *legislatore razionale* poiché esso viene identificato con il *corpus* di norme che emana (Marturano 2012, p. 117). Questa concezione è criticabile sotto il punto di vista della *circolarità*: la definizione di *legislatore razionale* è basata sul concetto stesso di ciò su cui il legislatore viene chiamato a giudicare, ossia, per dirla altrimenti, un legislatore è razionale se rispetta le leggi della logica deontica, ma ciò che è razionale è dettato dalle leggi della logica deontica (Marturano 2012, p. 119). Sembra, pertanto, che fermo restando la natura verofunzionale della logica, sia impossibile superare le difficoltà messe in evidenza dal (DJ).

Invece, una concreta, e seria, proposta di sciogliere le maglie del dilemma è proposta da Alchourròn e Martino (1987 – 8) i quali hanno proposto di fondare la logica deontica su base deduttiva, ossia sulla base della cosiddetta *logica intuizionista*. La messa in evidenza della nozione astratta di *deduzione*, con espunzione del vincolo posto dalla legge del terzo escluso, consente di basare l'inerenza normativa esclusivamente su base sintattica, facendo a meno del concetto di verità ed evitando il (DJ). Ma tale tentativo non è esente da pecche. Infatti, ci si può chiedere quali siano i criteri di giustificazione che garantiscono la correttezza delle regole di deduzione? (Marturano 2012, p. 121). Questo significa che, a dispetto dalle attese e dalle premesse, s'impiega un riferimento alla nozione di *interpretazione*.

Altri tentativi di soluzione positiva al (DJ) prendono in considerazione la possibilità di modificare il concetto di *semantica* sul quale basare la formalizzazione logica delle norme. Al riguardo, Marturano distingue due tesi differenti:

[DJ6]

(W) la tesi di Weinberg; e,

(S) la tesi di Stenius.

La tesi (W), pur mantenendo ferma la separazione tra essere e dovere, postula comunque la descrittività del contenuto normativo in modo tale che il contenuto degli enunciati normativi è descrittivo. Weinberg coordina il contenuto della norma al linguaggio indicativo così che la soddisfazione o meno di una norma passa per la sua valutazione da parte del linguaggio indicativo. La presente caratterizzazione semiotica, però, manca di adeguato fondamento semantico.

La tesi (S) si basa sul pensiero del primo Wittgenstein e propugna la distinzione tra due componenti di un enunciato:

(S1) la proposizione che mostra lo stato di cose descritto dall'enunciato (*frastico*); e,

(S2) la proposizione funzionale che indica quale è la funzione dell'enunciato all'interno del gioco linguistico (*neustico*).

Quindi, il significato di un termine si riferisce ad un linguaggio come un sistema ed alle sue regole e non alle occasionali occorrenze d'uso del termine stesso (Maturano 2012, p. 127). Pur avvicinandosi parecchio alla soluzione proposta da Hare, e secondo la quale i connettivi proposizionali appartengono alla proposizione-radiale di modo che le inferenze logiche sono possibili al solo livello delle proposizioni-radicali, Stenius cerca le possibilità di una logica delle proposizioni (Maturano 2012, p. 128).

Maturano descrive anche una possibilità ulteriore rispetto alle soluzioni esaminate e secondo la quale è possibile risolvere in maniera positiva il (DJ) per il tramite di una modifica, in senso intuizionista, della logica classica. In questo senso, infatti, i

connettivi adoperati in logica deontica non saranno più considerati in senso *verofunzionale* ma in senso *pragmatico*, interpretati come *funzioni di giustificazione* (o di *correttezza*). Distinguendo i segni di forza illocutoria e i segni di modalità deontica, Dalla Pozza (1991) rende possibile una logica delle prescrizioni interpretate in senso espressivo, "recuperando in *Lp* una logica deontica su base intuizionistica intesa come logica degli enunciati prescrittivi anziché come logica degli enunciati descrittivi di norma" (Maturano 2012, p. 137).

Esaurito l'esame di tutti i vari tentativi di affrontare il (DJ), Maturano dedica la parte conclusiva del volume alle conclusioni che è possibile derivare. In breve, la difficoltà generale suscitata dal (DJ) consiste nella difficoltà a *giustificare*, su base razionale, ossia formale, una *logica delle norme*. I vari tentativi, dunque, possono essere descritti in quattro gruppi diversi:

[DJ7]

- soluzione *scettica*;
- fondazione *sintattica* della logica deontica;
- fondazione *semantica* della logica deontica;
- fondazione *pragmatica* della logica deontica.

La prima soluzione è quella che gode di minori simpatie da parte dell'autore in quanto finisce col negare la possibilità di una soluzione positiva alle difficoltà suscitate dal (DJ). L'esempio più rilevante è certamente offerto dal Kelsen il quale, comunque, ha avuto il merito di intuire una nozione di *validità* tale da poter sopperire alla mancanza, entro il dominio delle enunciazioni normative, di valori verofunzionali. Tuttavia, al riguardo sarebbe stato preferibile descrivere un comportamento da parte dei connettivi e

della nozione di conseguenza logica "in modo alternativo a quelli dati da Tarski per la logica classica" (Maturano 2012, p. 141).

La seconda soluzione, felice intuizione di Alchourròn e Martino, è, a detta dell'autore, migliore di quella scettica perché consente di superare, in maniera positiva, le difficoltà suscitate dal (DJ). Tuttavia, Maturano (2012, p. 142) precisa anche come il tentativo messo in pratica non sia stato del tutto coerente dato che, ad esempio, il concetto di verità che si voleva eliminare "rientra, paradossalmente, dalla finestra".

La terza soluzione si articola in due categorie: (1) la ridefinizione della semantica (come accade in Weinberg); o, (2) l'applicabilità alle norme di valori alternativi, ma sostanzialmente analoghi, a quelli di *vero* e di *falso*. Maturano propende decisamente per la categoria (1) anche se precisa come il riconoscimento della differenza tra un enunciato normativo e un enunciato descrittivo vada cercata "non a livello semantico, bensì ad un diverso livello semiotico: quello pragmatico, di uso linguistico" (Maturano 2012, p. 143). D'altro canto, infatti, la difficoltà maggiore per tutti i tentativi di risolvere in modo positivo il (DJ) consiste nel "conferire proprietà relative agli enunciati descrittivi di norma agli enunciati normativi" e non riuscendo "falliscono il tentativo di costruire una logica delle norme" (Maturano 2012, p. 145).

A questo punto, l'Autore vede nella quarta soluzione l'unica alternativa valida alle soluzioni precedenti in grado di rispondere positivamente alle attese suscitate dal (DJ). Infatti, essa consente di distinguere dentro un enunciato "una parte proposizionale e una parte illocutoria" (Maturano 2012, p. 145). Così, diventa possibile far coesistere due aspetti diversi della logica: (1) una teoria delle proposizioni; e, (2) una teoria degli enunciati. Questa soluzione, pertanto, permette di risolvere in maniera positiva il (DJ)

in quanto "gli enunciati normativi vengono concepiti quali privi di valore di verità, ma, a differenza del tentativo di Alchourròn e Martino, ammette per la logica delle norme l'esistenza di valori alternativi di correttezza" (Marturano 2012, p. 145), valori alternativi a quelli di vero e di falso, senza essere mappati su questi ultimi.

Come si vede allora il (DJ) è il risultato di una seria riflessione intorno ai limiti del pensiero umano. Infatti, il pensiero non è solamente teoretico, ma anche pratico. Ciò ricorda l'opinione suggestiva di von Wright (1977 p. 37) secondo la quale, infatti, "il pensiero pratico è pur sempre pensiero e, come tale, deve soddisfare i requisiti e le leggi della logica. Lo studio del pensiero pratico rappresenta, tuttavia, un notevole ampliamento della tradizionale scienza della logica. Tale studio può valere anche come fondamento di un'antropologia filosofica, che corrisponda al senso profondo della caratterizzazione aristotelica dell'uomo come animale razionale". Per Marturano (2012, p. 146) solo uno studio congiunto di (DJ) e (FGP) consente di "apprezzare il ruolo che il livello pragmatico del linguaggio svolge nella logica delle norme". Infatti, la fondazione pragmatica della logica delle norme è quella che soddisfa meglio le condizioni che il (DJ) impone ad una logica delle norme: (1) non cognitività degli enunciati normativi; (2) render conto della differenza illocutoria tra gli enunciati normativi e descrittivi; e, (3) rielaborazione del concetto di inferenza e dei connettivi logici. Solo così appare giustificata l'opinione del fondatore moderno della logica deontica, von Wright, secondo la quale "la logica abbia un'estensione maggiore rispetto al dominio della verità" (Marturano 2012, p. 147).

Questa è sostanzialmente la tesi principale dell'Autore: una logica delle norme, come risposta positiva al (DJ), è auspicabile ma per essere davvero possibile deve conciliare

la natura verofunzionale della logica proposizionale con la natura non aletica delle proposizioni normative. Maturano, allora, indica nella *fondazione pragmatista*, con un interessamento da parte della *logica intuizionista*, la strategia più promettente per risolvere il (DJ).

L'Autore argomenta, e propugna, con forza e dovizia di apparato documentario proprio questa tesi, sicuramente convincente e per rilevanza e per coerenza di sviluppo a partire dai *topoi* di discussione del (DJ).

Lo stile è sicuramente chiaro ed efficace, peccato, però, per una serie di refusi e di passaggi troppo sintetici che appesantiscono la lettura e non consentono di seguire in maniera lineare taluni argomentazioni e riferimenti bibliografici.

BIBLIOGRAFIA

- Alchourròn C. E., Bulygin E. (1981), *The Expressive Conception of Norms*, in Hilpinen R., *New Studies in Deontic Logic*, Reidel, Dordrecht, pp. 95-124.
- Alchourròn C. E., Martino A. A. (1987-8), "Lógica sin verdad", *Theoria*, 3, pp. 7-43.
- Celano B. (1994), *Dialettica della giustificazione pratica. Saggio sulla Legge di Hume*, Giappichelli, Torino.
- Conte A. G. (2001), "Alle origini della deontica: Jørgen Jørgensen, Jerzy Sztykgold, Georg Henrik von Wright", in Conte A. G. (2001), *Filosofia del linguaggio normativo. III. Studi 1995 - 2001*, Giappichelli, Torino, pp. 633 – 647.
- Dalla Pozza C. (1991), "Un'interpretazione pragmatica della logica proposizionale intuizionista", in Usberti G., *Problemi fondazionali nella teoria del significato*,

- Olschki, Firenze, pp. 49-75.
- Geach P. (1958), "Imperatives and Deontic Logic", *Analysis*, 18, 3, pp. 49 – 56.
- Gibbard A. (1993), "Reply to Sinnott-Armstrong", *Philosophical Studies*, pp. 315-327.
- Hare R. M. (1952), *The Language of Morals*, Oxford, Clarendon.
- Jørgensen J. (1937-8), "Imperatives and Logic", *Erkenntnis*, 7, pp. 288-296.
- Kelsen H. (1979), *Allgemeine Theorie der Normen*, Deuticke, Wein.
- Kelsen H. (1960), *Reine Rechtslehre*, Deuticke, Wein.
- Maturano A. (2012), *Il "Dilemma di Jørgensen"*, Aracne, Roma.
- Ross A. (1978), *Direttive e norme*, Comunità, Milano.
- Ross A. (1982), "Imperativi e logica", in Ross A. (1982), *Critica del diritto e analisi del linguaggio*, Il Mulino, Bologna, pp. 74-96 (ed. or. "Imperatives and Logic", *Theoria*, 7, 1941, pp. 53-71).
- von Wright G. H. (1999), "Deontic Logic: a Personal View", *Ratio Juris*, 1, pp. 26-38.
- von Wright G. H. (1977), "Introduzione" a Di Bernardo G. (1977), *Logica deontica e semantica*, Il Mulino, Bologna, pp. 33-37.
- von Wright G. H. (1991), "Is There a Logic of Norms?", *Ratio Juris*, 4, pp. 265-283.
- von Wright G. H. (1963), *Norm and Action. A Logical Inquiry*, Routledge & Kegan Paul, London. Tr. it. (1989), *Norma e Azione*, Il Mulino, Bologna.

APhEx.it è un periodico elettronico, registrazione n° ISSN 2036-9972. Il copyright degli articoli è libero. Chiunque può riprodurli. Unica condizione: mettere in evidenza che il testo riprodotto è tratto da www.aphex.it

Condizioni per riprodurre i materiali --> Tutti i materiali, i dati e le informazioni pubblicati all'interno di questo sito web sono "no copyright", nel senso che possono essere riprodotti, modificati, distribuiti, trasmessi, ripubblicati o in altro modo utilizzati, in tutto o in parte, senza il preventivo consenso di APhEx.it, a condizione che tali utilizzazioni avvengano per finalità di uso personale, studio, ricerca o comunque non commerciali e che sia citata la fonte attraverso la seguente dicitura, impressa in caratteri ben visibili: "www.aphex.it". Ove i materiali, dati o informazioni siano utilizzati in forma digitale, la citazione della fonte dovrà essere effettuata in modo da consentire un collegamento ipertestuale (link) alla home page www.aphex.it o alla pagina dalla quale i materiali, dati o informazioni sono tratti. In ogni caso, dell'avvenuta riproduzione, in forma analogica o digitale, dei materiali tratti da www.aphex.it dovrà essere data tempestiva comunicazione al seguente indirizzo (redazione@aphex.it), allegando, laddove possibile, copia elettronica dell'articolo in cui i materiali sono stati riprodotti.

In caso di citazione su materiale cartaceo è possibile citare il materiale pubblicato su APhEx.it come una rivista cartacea, indicando il numero in cui è stato pubblicato l'articolo e l'anno di pubblicazione riportato anche nell'intestazione del pdf. Esempio: Autore, *Titolo*, <<www.aphex.it>>, 1 (2010).
